

D E T E R M I N A Z I O N E C O N I M P E G N O D I S P E S A N. 14/2017

Oggetto: Affidamento alla dott.ssa Valli Maria Francesca dell'incarico esterno per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale". **SECONDA FASE**

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE "G. F. MINGUZZI" ¹

DECISIONE:

- **rende noto** che nell'ambito del progetto "*Teatro e salute mentale*" ed in attuazione dei programmi di intervento in esso previsti, l'Istituzione, così come disposto nella Determinazione con impegno n. 3/15, procede al conferimento dell'incarico professionale con IVA alla dott.ssa Valli Maria Francesca (P.I. 03225131204), al fine di dar corso alla seconda fase degli obiettivi/azioni previsti per la realizzazione del progetto medesimo;
- **dà atto che:**
 1. il valore dell'incarico prevede un compenso, oneri previdenziali ed IVA inclusi, che ammonta ad € 10.000,00;
 2. l'incarico di cui sopra verrà espletato secondo le modalità espresse nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- **procede** conseguentemente all'assunzione dell'impegno di spesa² n. 43_17 sul Capitolo 12 04 350 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" - P.F. U. 1 03 02 11 000 – a cui si farà fronte sul Bilancio 2017 dell'Istituzione³, che trova piena copertura finanziaria;
- **segnala** che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui al Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126;
- **rende noto** che al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dal 27 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017. I competenti uffici dell'Istituzione hanno provveduto ai controlli previsti per legge⁴;

¹ Visti:

- x l'art. 19 del Regolamento dell'Istituzione "G.F. Minguzzi";
- x D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l'art. 4 che ha ribadito il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;
- x il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l'art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- x art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
- x gli Atti del Sindaco metropolitano PG.18331/17, 219/16 e 62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

² Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

³ Approvato con Delibera n. 4/17 CdA dell'Istituzione G.F. Minguzzi e con Delibera del Consiglio metropolitano n. 23/17;

⁴ relativamente al rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alla verifica dell'esistenza di eventuali condanne

- **dà atto** che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione⁵;
- **segnala** che il servizio verrà eseguito in assenza di interferenze per cui gli oneri della sicurezza sono pari a zero e si può escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI⁶;
- **dà atto** che saranno pubblicati sul sito web dell'Istituzione "G.F. Minguzzi"- www.minguzzi.cittametropolitana.bologna.it - gli estremi della presente determinazione, completi dei riferimenti del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso, della durata e dei pagamenti da erogare⁷;
- **dà atto** che il presente provvedimento, data la natura delle spese e l'importo delle medesime, è assoggettato all'applicazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, per cui verrà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti;
- **dà atto** che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R.E.R. sede di Bologna, entro sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., dalla predetta affissione e contestuale pubblicazione.

Motivazione

Con Determinazione con impegno di spesa n. 3/15 è stato affidato, alla dott.ssa Valli Maria Francesca, l'incarico esterno per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale"⁸.

Detto progetto, così come specificato nella citata determinazione, si articolava in due fasi e l'Istituzione si riservava di conferire, al professionista incaricato, anche la realizzazione della seconda fase del progetto, previa verifica del lavoro svolto e compatibilmente con le risorse economiche disponibili⁹.

A tale proposito si attesta che la Dott.ssa Valli, ha positivamente sviluppato e realizzato la Prima Fase delle attività a suo tempo fissate, secondo la tempistica concordata¹⁰.

Si rende pertanto, ora, necessario procedere alla realizzazione delle azioni programmate per la realizzazione della SECONDA FASE¹¹ e, così come previsto nella Determinazione con impegno n. 3/15, conferire l'incarico alla dott.ssa Francesca Valli.

Il contratto decorrerà dal 27 giugno 2017 e terminerà entro il 31/12/17 e verrà realizzato secondo i termini e le modalità indicate nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato a*), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66, primo comma regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi¹².

Per ciò che concerne il compenso, ritenuto equo e congruo all'incarico da conferirsi, esso ammonta ad €

penali e civili;

⁵ Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;

⁶ ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008;

⁷ ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ;

⁸ Procedura comparativa mediante selezione di curricula avviata con Determinazione senza impegno di spesa n. 15/15;

⁹ Risorse economiche provenienti da Regione Emilia Romagna;

¹⁰ Fissata al 31/12/16;

¹¹ Condivise nel Coordinamento regionale Teatro e salute mentale e dalla Regione Emilia Romagna;

¹² Ultravigente regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;

10.000,00, oneri e IVA compresi;

Si segnala che gli ulteriori oneri per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenze sono pari a zero con riferimento alla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture del 5 marzo 2008 e alla Circolare del Segretario Generale 27 marzo 2008, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste nel Testo unico della Privacy approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Ai fini dell'efficacia dell'affidamento dell'incarico, saranno pubblicati sul sito web dell'Istituzione "G.F.Minguzzi"- www.minguzzi.cittametropolitana.bologna.it - gli estremi della presente determinazione.

Il presente atto è adottato in attuazione degli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle assegnazioni delle risorse finanziarie assegnate al Direttore per l'anno 2017¹³.

Allegati:

Contratto tra l'Istituzione "G.F. Minguzzi" e la dott. ssa Valli Maria Francesca (Allegato A)

La Direttrice
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Allegato A)

Contratto per il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale".

Con la presente scrittura privata¹⁴, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica presso la sede della Istituzione, e competente a stipulare il presente contratto in base all'art. 39 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna e all'art. 31, del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti¹⁵", che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

e

la Dott.ssa Valli Maria Francesca, nata a Seriate (Bg) il 29/06/81 (C.F. VLLMFR81H69I628T /P.I 03225131204) e residente a Bologna (Bo) in Via Giuseppe Crespi 14 .

Premessa del contratto:

L'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna e l'Aziende Usl di Bologna-Dipartimento di Salute Mentale-, con il contributo della Regione Emilia Romagna, da anni collaborando alla realizzazione del progetto "Teatro e salute mentale", che si propone di promuovere benefici sociali e culturali, anche attraverso la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ed indagare le percezioni di qualità di utenti, operatori e familiari dei servizi offerti nel campo della salute mentale

In tale periodo l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha assunto il ruolo di coordinatore del progetto svolgendo la funzione di raccordo e di facilitatore fra i vari Dipartimenti di Salute Mentale dell'Emilia Romagna in collaborazione con l'Azienda Usl di Bologna.

¹³ Delibera C.d.A. Istituzione Minguzzi n. 5/17;

¹⁴ Artt. 1350 e 2702 del codice civile

¹⁵ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

Il progetto ha favorito una ricca produzione di spettacoli, il cui valore artistico ed estetico, oltre che terapeutico, è stato ampiamente valutato, documentato e riconosciuto.

Date queste premesse, diversi Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL della regione, insieme all'Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno condiviso di proseguire il progetto regionale denominato "**Teatro e Salute Mentale**", prevedendone la realizzazione in fasi.

Inoltre nell'ottobre 2016 l'Istituzione ha sottoscritto¹⁶ il Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con l'Associazione Arte e Salute onlus, con scadenza al 31 dicembre 2019, con il quale si è assunta l'impegno di promuovere lo sviluppo e il potenziamento dello stesso progetto attraverso la realizzazione di specifiche attività.

Il Protocollo prevede l'attuazione attraverso la programmazione delle attività, articolate in fasi, che comprendono sia attività locali sia azioni trasversali pianificate annualmente sulla base delle indicazioni regionali e avuto presenti i finanziamenti disponibili.

Date queste premesse ed al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi sopra descritti la Direttrice dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", in esecuzione della Determinazione con impegno di spesa n. 3/16, ha disposto l'affidamento dell'incarico professionale con IVA alla Dott.ssa Valli Maria Francesca, per la realizzazione della PRIMA FASE dello stesso, riservandosi la possibilità di procedere al conferimento anche per la SECONDA FASE, previa verifica del lavoro svolto e compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Pertanto - avendo constatato sia la disponibilità delle risorse che la positiva conclusione della PRIMA FASE progettuale - l'Istituzione, al fine di dare continuità al progetto, in esecuzione della Determinazione con impegno n. ____/17 assegna, alla dott.ssa Maria Francesca Valli, la collaborazione per la realizzazione della SECONDA FASE⁴ del progetto.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi affida alla Dott.ssa Valli Maria Francesca il coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale" delle seguenti attività:

- favorire la circolarità delle informazioni;
- partecipare al "Coordinamento Teatro e Salute mentale";
- collaborare all'ideazione e stesura e realizzazione di progetti;
- curare il monitoraggio delle attività;
- supportare le attività esterne del "Coordinamento Teatro e Salute mentale", curando in particolare la partecipazione alle iniziative pubbliche;
- collaborare alla diffusione dei risultati della ricerca condotta, con particolare riferimento alla rilevazione sulle associazioni di volontariato e culturali attive e/o interessate a collaborare con le esperienze di teatro e salute mentale in un'ottica di ottimizzazione e sinergia fra le diverse e molteplici risorse presenti sul territorio regionale.

Art. 2: Impegni del professionista ed organizzazione dell'attività

Il progetto, di durata pluriennale, è articolato in fasi e lo scorso 31 dicembre 2016 si è conclusa la PRIMA FASE. Per la realizzazione della SECONDA FASE, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si prevedono i seguenti impegni:

- ⊙ ideazione di una iniziativa pubblica di presentazione del Protocollo e della nascente rete dei Teatri della Salute in collaborazione con la rete dei Teatri della Salute Mentale;
- ⊙ Programmazione a livello regionale di iniziative (ricerche, attività laboratoriali, rappresentazioni teatrali, eventi di animazione, partecipazione ad iniziative pubbliche, produzione di articoli, ecc.) e possibile reperimento di risorse nell'ambito dei canali di finanziamento della regione Emilia Romagna, pervenendo all'individuazione delle modalità più opportune (risposta a bandi regionali, convenzione ad hoc, presentazione nell'ambito di progetti ecc.);
- ⊙ Monitoraggio delle attività condotte dai diversi DSM in collaborazione con i Teatri, rendicontazione economica e di contenuto del progetto;
- ⊙ Aggiornamento quotidiano dell'agenda culturale del sito "Teatralmente.it" e pubblicazione del sito rinnovato con l'avvio, in forma sperimentale, della newsletter;
- ⊙ Supporto alla pubblicazione delle ricerche condotte in collaborazione con l'Università e con il Centro Servizio per il Volontariato di Bologna. In particolare si propone di dare risalto al lavoro svolto con la Scuola di Psicologia e di Scienze della formazione dell'Università di Bologna incentrato sulla analisi qualitativa di tre compagnie teatrali (Bologna, Reggio Emilia e Forlì) nell'ottica della psicologia di comunità. A tale fine si prevede la messa in opera di un volume specifico, a cura del Coordinamento regionale Teatro e Salute mentale;
- ⊙ Ricognizione delle possibili fonti di finanziamento per il sostegno e lo sviluppo delle attività oggetto del protocollo, oltre a quelle regionali;
- ⊙ Ideazione e stesura e realizzazione di progetti sul tema in relazione alla pubblicazione di bandi;

¹⁶ P.g. 58217 del 25/10/16;

- ⊕ Collaborazione con la Rete dei Teatri della salute per la ideazione di attività;
- ⊕ Favorire scambi culturali con altre realtà nazionali e riviste di settore;
- ⊕ Collaborare alla stesura di articoli per il Coordinamento;
- ⊕ Segreteria organizzativa.

Le suddette prestazioni verranno eseguite dall'incaricato con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.

L'incaricato si impegna a svolgere le prestazioni di cui sopra in raccordo con il committente e secondo i tempi con lo stesso concordati.

Art. 3: Durata del contratto e scioglimento

Il presente contratto decorre¹⁷ dal ____/06/2017 e dovrà concludersi entro il 31/12/2017.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

L' Istituzione "G. F. Minguzzi" per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedente trasferirà al professionista, un compenso di di **€ 10.000,00 (oneri e IVA compresi)** soggetto alle ritenute di legge, Il compenso sarà liquidato in due tranches, previa acquisizione di fattura riscontrata regolare:

50% ad avvio della attività ai punti 3,4,6,7,10

50% a conclusione delle attività, previa presentazione di un report sui principali dati emersi dalla rilevazione e sulle attività condotte.

Il compenso è onnicomprensivo delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Qualora, per ulteriori esigenze connesse alla diffusione del progetto, si verificasse l'esigenza di coinvolgere l'incaricato in attività pubbliche svolte fuori regione, l'Istituzione si riserva la facoltà di rimborsare le spese sostenute.

Art. 5: Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

Art. 6: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1 a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'incaricato, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia .

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempimenti contrattuali;
- commissione da parte dell'aggiudicatario di reati previsti dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'aggiudicatario;
- inosservanza da parte dell'incaricato di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte del professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni; l'incaricato ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 7: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Direttrice dell'Istituzione, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

Art. 8: Sicurezza

Il Professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

¹⁷ I competenti uffici dell'Istituzione hanno provveduto ai controlli previsti per legge;

L'Istituzione resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il Professionista agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e dell'Istituzione Minguzzi.

Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, l'Istituzione richiederà al professionista una autocertificazione così come previsto dall'art. 26 del D. LGS. 81/2008.

L'incaricato si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento alla Direttrice o suo delegato.

Art. 9: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

L'incaricato dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nell'informativa le parti si atterranno, nell'esecuzione del presente contratto, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento¹⁸ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali¹⁹ e del provvedimento presidenziale di nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali del 19/02/2007 (P.G. n. 58267), applicabile anche all'Istituzione e titolare del trattamento dei dati personali conferitile, si individua la Dott.ssa Maria Francesca Valli quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

L'incaricato, nel trattamento dei suddetti dati, accetta e si impegna ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati nel presente contratto.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 11: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

Art. 12: Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'incaricato..

Art. 13: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue.

Bologna lì, /06/2017

*Il Professionista
Dott.ssa Maria Francesca Valli*

*per l' Istituzione G.F. Minguzzi
La Direttrice
Dott.ssa Laura Venturi*

Istruzioni ed individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile esterno al trattamento di dati personali

L'incaricato, in qualità di responsabile esterno del trattamento di dati personali per conto dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.10 del presente contratto, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003²⁰, dal Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali; in particolare:

a) adempiere l'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare

¹⁸ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

¹⁹ Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

²⁰ D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'All.to B del D.Lgs. n. 196/2003, dal Documento programmatico sulla sicurezza della della Città metropolitana di Bologna²¹, dalle Direttive e le Circolari emanate dalla Segreteria generale in materia di tutela dei dati personali e richiamate, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed all'art. 8 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali, nonché verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare riscontro oralmente alle richieste dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità indicate nell'art. 9 del suddetto decreto;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003, che necessitino di riscontro scritto, al referente dell'Istituzione in materia di protezione dei dati personali per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal suddetto decreto; fornire inoltre al referente dell'Istituzione la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

e) consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali e, limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'Amministratore di sistema di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali, ovvero tramite loro delegati;

f) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali ed all'amministratore di sistema, di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del citato Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali.

L'Incaricato Dott. ssa __Maria Francesca Valli__

²¹ Documento approvato con delibera della Giunta provinciale n. 104 del 28/03/06.